

**Comune di Sant'Agnello (NA)**

– Il Revisore Unico- dott.ssa Albina Leo – Nominato con Delibera del C.C. n. 36 del 07.09.2022 – triennio 2022/2025 – Verbale n. 152 del 27/12/2022 – Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2022 – Pag 1

**Verbale n. 152 del 27/12/2022**

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di dicembre, la sottoscritta dott. Leo Albina – Revisore Unico dell'Ente – nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 07.09.2022, premesso:

- di aver ricevuto a mezzo pec in data 21.12.2022 la nota a firma del Segretario Comunale prot. n. 24695/2022, di richiesta di parere per il controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sull'ipotesi di ripartizione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022;
- di aver ricevuto in allegato alla stessa l'ipotesi di riparto del fondo 2022, la Relazione illustrativa del fondo 2022, la Relazione tecnico-finanziaria del fondo 2022 e la certificazione della compatibilità dei costi;

Visto l'art. 8, comma 6, del CCNL 21.05.2018 del comparto Funzioni Locali;

Richiamate:

- la Relazione illustrativa relativa al fondo 2022, a firma del Funzionario Responsabile del Servizio Personale, prot. n. 24628 del 21.12.2022;
- la Relazione tecnico-finanziaria relativa al fondo 2021, a firma dei Funzionari Responsabili del Servizio Personale e del Servizio Finanziario prot. n. 24668 del 21.12.2022, con allegata la certificazione relativa alla copertura in bilancio degli oneri scaturenti dalla citata ipotesi, resa dal Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario in pari data;


**ESPRIME**

parere favorevole all'ipotesi di riparto del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, che si allega al presente verbale, avendo effettuato, come da certificazione degli oneri a cura del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, il controllo di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2022 con i vincoli di bilancio.

Il presente verbale viene trasmesso al protocollo comunale che, dopo la prescritta registrazione e apposizione dei visti di presa visione, ne curerà l'inoltro in copia:

- al Segretario comunale;
- al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Personale;
- al Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.

Del che è verbale.

**IL REVISORE UNICO****(dott. Albina Leo)**


**Comune di Sant'Agnello**

Provincia di Napoli

**Il Revisore Unico**

**Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2022.**

Il Revisore Unico del Comune di Sant'Agnello (NA), nella persona della dott.ssa Albina Leo;

**Premesso**

- Che in data 21/12/2022 il Responsabile Funzionario ha trasmesso copia della propria determinazione n. 30 del 23/06/2022 avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Responsabile con nota prot. n. 24695 del 21/12/2022, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

**Preso atto** delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- (DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI) Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- **D.M. 17/03/2020;**

**Visti**

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità*



dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile**”;*

- L'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;*

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

*“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;*

(DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI)

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

*“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per*

remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

#### Viste:

- La delibera di Giunta comunale n. 145 del 06/12/2022 con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame (2022) ed in particolare la volontà dell'amministrazione di incrementare il fondo, nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, utilizzando i commi 41 e 52 dell'art. 67 del CCNL. 21/05/2018;

**Richiamato** il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

**Esaminata** la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo (2022), redatta dal Responsabile del Servizio Personale e trasmessa al Revisore Unico con nota prot. n. 24628 del 21/12/2022.

**Preso atto** della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. 30 del 23/06/2022 per quanto concerne la parte stabile a firma del Responsabile Funzionario della Prima U.O., come di seguito esposto:

**Fondo risorse stabili: 194.912,86**

**Fondo risorse variabili: 93.076,11**

**TOTALE FONDO: 287.988,97**

**Verificato** che il fondo per le risorse decentrate, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 (o 562<sup>3</sup>) della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

#### Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2022\_2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28/12/2021;

<sup>1</sup> In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

<sup>2</sup> Gli enti possono destinare apposite risorse:

- a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

<sup>3</sup> Riferimento per i Comuni fino a 1.000 abitanti

*Alfo*


**Tutto ciò premesso**

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;  
Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;  
Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;  
Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;  
Visto il D.Lgs.n.165/2001;  
Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;  
Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;  
Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Certifica**


nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022, nel limite dell'importo complessivo di euro 287.988,97.

Data 27/12/2022

**IL REVISORE UNICO****(dott. Albina Leo)**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decantate da  
 destinare al personale dirigente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti  
 limiti normativi contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022, nel limite dell'importo complessivo  
 di euro 281.988,93.  
 Data 27/12/2022

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;  
 Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28/2012;  
 Vista la D.Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili applicati in materia n. 4/2;  
 Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 138;  
 Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;  
 Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLT precedenti per le disposizioni non disapplicate;  
 Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;

IL REVISORE UNICO  
 (dott. Albino Leo)  


C\_C816 - 0 - 1 - 2022-12-27 - 0025023